



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 16 luglio 2018
(OR. en)**

11205/18

**EF 211
ECOFIN 745
DELECT 124**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 luglio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 4379 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.7.2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 4379 final.

All.: C(2018) 4379 final



Bruxelles, 12.7.2018
C(2018) 4379 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.7.2018

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri
di custodia dei depositari**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione¹, che integra la direttiva 2009/65/CE² come modificata dalla direttiva 2014/91/UE³, specifica ulteriormente gli obblighi dei depositari in relazione alla custodia delle attività degli OICVM loro clienti. L'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE stabilisce che, quando il depositario delega le funzioni di custodia a terzi (subdepositari), le attività devono essere separate anche a livello del terzo. L'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/438 precisa nel dettaglio come tale obbligo debba essere soddisfatto. L'esperienza acquisita a partire dal 13 ottobre 2016 ha dimostrato che occorrono ulteriori chiarimenti sulla condizione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE.

La Commissione europea riconosce che la normativa in materia di titoli e insolvenza non è armonizzata a livello europeo. È tuttavia indispensabile disporre di norme comuni che garantiscano la protezione delle attività tenute in custodia dai depositari o dai subdepositari per conto dei loro clienti. L'obiettivo dovrebbe essere la chiara identificazione delle attività appartenenti a un determinato OICVM e la protezione di tali attività in caso di insolvenza del depositario o del subdepositario. Le disposizioni pertinenti della direttiva 2009/65/CE e del regolamento delegato (UE) 2016/438 perseguono tali obiettivi. Tuttavia, un'applicazione divergente, da parte delle autorità nazionali competenti e dei partecipanti al mercato, degli obblighi dei depositari per quanto riguarda la custodia delle attività degli OICVM loro clienti rischia di compromettere gli obiettivi perseguiti dai suddetti atti giuridici dell'UE. La Commissione propone pertanto di modificare il regolamento (UE) 2016/438 al fine di chiarire tali obblighi onde facilitarne un'interpretazione uniforme.

La presente proposta fa seguito al parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulla separazione delle attività⁴. L'ESMA ha enucleato le questioni in merito alle quali le parti interessate hanno interpretazioni diverse e ha invitato la Commissione a chiarire taluni obblighi dei depositari in caso di delega delle funzioni di custodia a terzi. L'ESMA propone che gli obblighi di separazione siano definiti meglio e integrati da ulteriori garanzie, in particolare in relazione a un adeguato flusso di informazioni tra il depositario e il subdepositario o sub-subdepositario che dovrebbe essere garantito per contratto. Essa propone inoltre di rafforzare l'obbligo di mantenere sistemi di registrazione e di riconciliazione accurati, in particolare di calibrare la frequenza delle riconciliazioni sulla frequenza delle attività di negoziazione di tutte le attività che potrebbero essere tenute in un conto omnibus.

¹ Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 11).

² Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

³ Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 186).

⁴ Parere dell'ESMA, 20.7.2017, 34-45-277.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta integra la direttiva 2009/65/CE modificata dalla direttiva 2014/91/UE. Essa modifica il regolamento delegato (UE) 2016/438. Secondo l'interpretazione di alcuni, l'articolo 16 di tale regolamento impone la creazione, ad ogni livello della catena di custodia, di una contabilità separata per depositario e per tipo di fondo. Tuttavia, la presente proposta è intesa a precisare che le attività di OICVM, FIA e altri clienti possono essere combinate a livello del subdepositario a condizione che siano inizialmente detenute dallo stesso depositario (o siano inizialmente detenute dallo stesso subdepositario qualora quest'ultimo deleghi a sua volta la custodia delle attività lungo la catena di custodia).

La Commissione ritiene che: i) sia stata acquisita un'esperienza sufficiente dal 13 ottobre 2016 per concludere che l'obbligo dei depositari di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE deve essere ulteriormente chiarito; ii) il parere dell'ESMA rifletta una valutazione tecnica approfondita delle norme in materia di funzioni di custodia; iii) vi sia l'urgente necessità di fare maggiore chiarezza sulle norme in materia di separazione delle attività, al fine di garantirne un'applicazione uniforme in tutta l'UE.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Prima di elaborare il proprio parere, l'ESMA ha consultato il pubblico due volte: dal 1° dicembre 2014 al 30 gennaio 2015 e dal 21 giugno al 23 settembre 2016. In risposta al primo e al secondo documento di consultazione l'ESMA ha ricevuto rispettivamente 38 e 44 documenti di sintesi, contenenti le posizioni dettagliate delle varie parti interessate sulla questione. La Commissione ha fondato i suoi lavori sul parere dell'ESMA del 20 luglio 2017, evitando così di svolgere un'altra consultazione pubblica prima dell'elaborazione della presente proposta. Dal 29 maggio al 26 giugno 2018 la Commissione ha svolto una consultazione pubblica aperta e la presente proposta incorpora la ricorrente richiesta del settore di rinviare di diciotto mesi la data di inizio dell'applicazione. La Commissione ha inoltre tenuto conto delle osservazioni atte a migliorare la chiarezza generale del testo giuridico.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La proposta contiene le modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/438 che sono sotto riportate.

L'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è modificato al fine di prevedere i fattori che dovrebbero determinare la frequenza della riconciliazione tra i conti di strumenti finanziari e i registri interni del depositario e dei terzi cui sono state delegate le funzioni di custodia. Devono essere tenute in considerazione la frequenza di negoziazione dell'OICVM cliente del depositario ed anche le operazioni svolte dagli altri clienti le cui attività sono detenute nello stesso conto omnibus.

L'articolo 13, paragrafo 2, è modificato per imporre che, nel conto di strumenti finanziari aperto a nome dell'OICVM suo cliente, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM, il depositario conservi traccia da cui risulti che le attività tenute in custodia da un terzo appartengono a un determinato OICVM suo cliente. Il depositario deve disporre costantemente di un quadro completo delle attività degli OICVM suoi clienti se la custodia delle attività è stata delegata a un terzo.

All'articolo 15 è inserito il paragrafo 2 bis, che stabilisce le informazioni minime che dovrebbero figurare nel contratto concluso tra il depositario e un terzo sulla delega della custodia delle attività degli OICVM clienti del depositario. Il depositario deve essere in grado di identificare tutti i soggetti della catena di custodia e avere accesso a tutte le informazioni pertinenti in possesso del terzo per poter verificare il quantitativo di strumenti finanziari identificati con un codice ISIN o con un identificativo equivalente che sono tenuti in custodia dal terzo. Qualora il terzo avesse bisogno di delegare a sua volta la funzione di custodia a un altro soggetto terzo, la disposizione proposta prevede che ottenga per contratto da tale soggetto diritti equivalenti a quelli che ha concesso al depositario.

L'articolo 16 è modificato per chiarire gli obblighi di separazione delle attività per i terzi (subdepositari) ai quali è stata delegata la custodia delle attività dell'OICVM. Un subdepositario può tenere le attività di OICVM, FIA e altri clienti di un depositario in uno stesso conto omnibus, a condizione che le sue attività, le attività di proprietà del depositario e le attività appartenenti ad altri suoi clienti siano tenute in conti di strumenti finanziari separati. Per garantire una maggiore protezione delle attività e facilitare la sorveglianza da parte del depositario sulle attività affidategli, i subdepositari devono rilasciare ai depositari una dichiarazione ogniquale volta si verifichi una modifica relativa alle attività custodite. Le nuove soluzioni tecnologiche potrebbero essere particolarmente utili per agevolare questo processo. I fattori che servono per determinare la frequenza della riconciliazione rispecchiano quelli stabiliti nella modifica dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato.

L'articolo 17, paragrafo 2, lettere d) ed e), e paragrafo 3, sono soppressi poiché si propone di includerli nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato per quanto riguarda gli obblighi di tenuta di registri e la trasmissione ai depositari di informazioni pertinenti che incidono sullo stato delle attività dell'OICVM tenute in custodia. Questo aspetto è importante per il monitoraggio, da parte dei depositari, delle attività tenute in custodia da terzi cui tale funzione è stata delegata, a prescindere dal fatto che il terzo sia ubicato all'interno o all'esterno dell'UE.

All'articolo 22 è sostituito il paragrafo 3 al fine di correggere un errore redazionale nel regolamento delegato (UE) 2016/438: invece di fare riferimento alle prove documentali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, tale disposizione dovrebbe far riferimento alle prove documentali di cui al paragrafo 2.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.7.2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)¹, in particolare l'articolo 26 ter,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché le legislazioni nazionali in materia di titoli e di insolvenza, che non sono armonizzate a livello di Unione, presentano divergenze, il livello di protezione dai rischi di insolvenza di cui beneficiano gli strumenti finanziari tenuti in custodia da terzi per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) clienti è variabile. Per garantire una solida protezione delle attività dei clienti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, consentendo obblighi di legge nazionali più robusti per questi settori non armonizzati, è necessario chiarire gli obblighi relativi alla custodia delle attività di cui alla predetta direttiva.
- (2) Attualmente le autorità competenti e gli operatori del settore applicano in modo diverso gli obblighi di separazione delle attività stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/438. Mentre i depositari, che costituiscono il primo livello della catena di custodia, hanno l'obbligo di mettere a disposizione un conto individuale per tenere gli strumenti finanziari di ciascun OICVM loro cliente, è necessario chiarire che quando il depositario delega la funzione di custodia a terzi, questi ultimi dovrebbero poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del depositario, comprese quelle degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi (FIA). Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del depositario e le attività di proprietà del terzo nonché le attività appartenenti ad altri clienti del terzo. Analogamente, nei casi in cui la funzione di custodia viene ulteriormente delegata, il sub-subdepositario dovrebbe poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del subdepositario. Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del sub-subdepositario e le attività di proprietà del subdepositario nonché le attività appartenenti agli altri clienti del sub-subdepositario. Ciò è necessario al fine di conseguire un sano equilibrio tra l'efficienza del mercato e la tutela degli investitori.
- (3) Al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita di attività tenute in conti di strumenti finanziari omnibus forniti da terzi a cui è stata delegata la funzione di custodia, la

¹ GUL 302 del 17.11.2009, pag. 32.

frequenza delle riconciliazioni tra i conti di strumenti finanziari e i registri del depositario dell'OICVM cliente e quelli del terzo o fra quelli dei terzi, in caso di ulteriore delega della funzione di custodia lungo la catena di custodia, dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva delle informazioni pertinenti al depositario. Inoltre, la frequenza di tali riconciliazioni dovrebbe dipendere dai movimenti compiuti su tale conto omnibus, comprese le operazioni relative alle attività di altri clienti del depositario che sono tenute nello stesso conto omnibus delle attività dell'OICVM.

- (4) Il depositario dovrebbe poter continuare a svolgere i suoi compiti in modo efficace nei casi in cui la custodia delle attività appartenenti agli OICVM suoi clienti sia delegata a un terzo. È pertanto necessario prescrivere che, nel conto di strumenti finanziari aperto a nome dell'OICVM cliente, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM, il depositario conservi traccia da cui risulta che le attività tenute in custodia dal terzo appartengono a un determinato OICVM suo cliente.
- (5) Al fine di rafforzare la posizione dei depositari in relazione ai terzi ai quali viene delegata la custodia delle attività, la relazione tra di essi dovrebbe essere documentata da un contratto di delega scritto. Tale contratto dovrebbe consentire al depositario di adottare tutte le misure necessarie per garantire che le attività tenute in custodia siano adeguatamente salvaguardate e che il terzo rispetti in ogni momento il contratto di delega e i requisiti della direttiva 2009/65/CE e del regolamento delegato (UE) 2016/438². Inoltre, il depositario e il terzo dovrebbero concordare formalmente se il terzo sia autorizzato a delegare a sua volta le funzioni di custodia. In caso ciò sia consentito, il contratto tra il subdepositario e il terzo cui sono ulteriormente delegate le funzioni di custodia dovrebbe prevedere diritti e obblighi equivalenti a quelli stabiliti tra il depositario e il subdepositario.
- (6) Per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni è necessario rafforzare la sorveglianza sui terzi da parte dei depositari, indipendentemente dal fatto che siano ubicati all'interno o all'esterno dell'Unione. È opportuno che i depositari siano tenuti a verificare se gli strumenti finanziari dell'OICVM siano correttamente registrati nei libri contabili di tali terzi. I registri tenuti da terzi dovrebbero essere sufficientemente precisi per poter identificare la natura, l'ubicazione e la proprietà delle attività. Per rendere più agevole l'adempimento dei doveri dei depositari, i terzi dovrebbero fornire loro una dichiarazione in merito a qualsiasi modifica che incida sulle attività custodite per gli OICVM clienti dei depositari.
- (7) Al fine di migliorare la chiarezza e la certezza giuridica del regolamento delegato (UE) 2016/438, è necessario modificare taluni riferimenti interni che sono errati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/438.
- (8) Al fine di dare ai depositari il tempo per adattarsi ai nuovi requisiti, la data di applicazione dovrebbe essere rinviata a diciotto mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (9) Le misure introdotte dal presente regolamento sono conformi al parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati³.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari.

² Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 11).

³ Parere dell'ESMA, 20.7.2017, 34 45 277.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/438,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/438 è così modificato:

(1) l'articolo 13 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) riconciliazioni operate con la necessaria frequenza tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE;»

ii) è aggiunto il secondo comma seguente:

«In relazione al primo comma, lettera c), la frequenza delle riconciliazioni è determinata sulla base dei seguenti elementi:

(a) la normale attività di negoziazione dell'OICVM;

(b) le operazioni che avvengono al di fuori della normale attività di negoziazione;

(c) le operazioni che avvengono per conto degli altri clienti le cui attività sono tenute dal terzo nello stesso conto di strumenti finanziari delle attività dell'OICVM.»;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il depositario che, a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, ha delegato a un terzo le funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite resta vincolato agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e). Il depositario assicura altresì che il terzo assolva gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).»;

(2) all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Il contratto con il quale il depositario incarica un terzo di tenere in custodia attività di OICVM clienti del depositario contiene almeno quanto segue:

(a) la garanzia del diritto del depositario di informazione, ispezione e accesso ai registri e ai conti di strumenti finanziari rilevanti del terzo che tiene in custodia attività, in modo che il depositario possa adempiere i suoi obblighi di sorveglianza e due diligence e in particolare:

i) possa identificare tutti i soggetti della catena di custodia;

ii) possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome dell'OICVM, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM, corrisponda al

quantitativo degli strumenti finanziari identificati tenuti in custodia dal terzo per tale OICVM registrati nel conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del terzo;

iii) possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati che sono registrati e tenuti in un conto di strumenti finanziari aperto presso il depositario centrale di titoli (CSD) dell'emittente, o il suo agente, a nome del terzo per conto dei suoi clienti corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome di ciascun OICVM suo cliente, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM;

(b) l'esposizione dettagliata dei diritti e degli obblighi equivalenti concordati tra il terzo e un altro soggetto terzo, in caso di ulteriore delega delle funzioni di custodia.»;

(3) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Laddove le funzioni di custodia siano state delegate totalmente o in parte ad un terzo, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE operi nel rispetto dell'obbligo di separazione previsto dal medesimo articolo, paragrafo 3, lettera c), assicurando e verificando che il terzo:

(a) registri correttamente tutti gli strumenti finanziari identificati nel conto di strumenti finanziari, che è aperto nei libri contabili del terzo al fine di tenere in custodia gli strumenti finanziari dei clienti del depositario e dal quale sono esclusi gli strumenti finanziari di proprietà del depositario e del terzo e degli altri clienti del terzo, in modo che il depositario possa raffrontare il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti aperti nei suoi libri contabili a nome di ciascuno degli OICVM suoi clienti o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM;

(b) tenga i registri e i conti di strumenti finanziari necessari per permettere al depositario di distinguere, immediatamente e in qualsiasi momento, le attività dei clienti del depositario dalle attività di proprietà del terzo, dalle attività degli altri clienti del terzo e dalle attività detenute per il depositario che agisce per conto proprio;

(c) tenga i registri e i conti di strumenti finanziari secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza, in particolare la corrispondenza con le attività tenute in custodia per gli OICVM clienti del depositario, e sulla base dei quali il depositario possa stabilire in qualsiasi momento l'esatta natura, ubicazione e proprietà di tali attività;

(d) fornisca al depositario, a cadenza periodica e ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle circostanze, una dichiarazione che indica nei particolari le attività degli OICVM clienti del depositario;

(e) riconcili con la necessaria frequenza i suoi conti di strumenti finanziari e registri interni e quelli del terzo cui ha delegato le funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE.

La frequenza della riconciliazione è determinata conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;

- (f) introduca idonee modalità organizzative volte a ridurre al minimo il rischio di perdita totale o parziale degli strumenti finanziari, o dei diritti a essi legati, in seguito ad abuso degli strumenti finanziari, frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza;
- (g) tenga il contante dell'OICVM su uno o più conti aperti presso la banca centrale di un paese terzo o presso un ente creditizio autorizzato in un paese terzo, purché l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM consideri almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, in conformità all'articolo 22, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/65/CE, i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi in tale paese terzo.»;

(4) l'articolo 17 è così modificato:

- (a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

ottenimento del parere legale di una persona fisica o giuridica indipendente che confermi che il diritto fallimentare applicabile ammette la separazione delle attività dei clienti del depositario dalle attività proprie del terzo, da quelle degli altri clienti del terzo e da quelle tenute dal terzo per il conto proprio del depositario e che le attività degli OICVM clienti del depositario sono escluse dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e sono indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE;

- (b) al paragrafo 2, sono soppresse le lettere d) ed e);

- (c) il paragrafo 3 è soppresso;

(5) all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«La società di gestione o la società di investimento dimostra all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di approvare la nomina del depositario e che questa risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. La società di gestione o la società di investimento mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM le prove documentali di cui al paragrafo 2.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [OP: si prega di inserire la data corrispondente al primo giorno del diciottesimo mese successivo alla pubblicazione].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.7.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER